

## **PRASSI DEL TRIBUNALE DI MILANO SUL NUOVO RITO CIVILE**

L'Osservatorio per la giustizia civile di Milano ha presentato il 28 febbraio scorso il lavoro di integrazione del *Protocollo per i processi civili* compiuto alla luce delle modifiche del processo civile introdotte dalle norme entrate in vigore nel marzo 2006.

Nel corso dell'incontro sono state illustrate le nuove sezioni del *Protocollo* dedicate ai **procedimenti di separazione e divorzio tra coniugi** e al **tema dell'ascolto del minore**, di cui pubblichiamo di seguito il testo (disponibile anche sul sito internet dell'Ordine:

[www.ordineavvocatimilano.it](http://www.ordineavvocatimilano.it), area *Gli Uffici Giudiziari / Protocollo processi civili*).

**Osservatorio per la giustizia civile di Milano  
Gruppo famiglia e minori**

**Protocollo per i procedimenti di separazione e divorzio tra i coniugi**

### **Norme di carattere generale**

**Art. 1 Richiamo alle disposizioni previste dal protocollo per le udienze civili**

1. Sono espressamente richiamate le disposizioni previste dal *protocollo per le udienze civili* agli artt. 5 (Puntualità nella presenza in udienza, casi di assenza o ritardo delle parti), 7 (Segnalazioni da parte del giudice in caso di ritardi sull'orario previsto), 8 (Segnalazione di cortesia da parte del giudice in caso di suo impedimento a tenere udienza), 11 (Segnalazioni di cortesia tra difensori e cancellerie), art. 14 (Rinvio per impedimento del giudice), 18 (Conoscenza delle cause da trattarsi in udienza) e 22 (Fascicoli di parte e di ufficio).

**Art. 2 Cortesie tra i difensori**

1. È auspicabile che in caso di impedimento di una delle parti e/o del difensore all'udienza fissata ex art. 708 c.p.c. sia data tempestiva informazione alla cancelleria e/o al Presidente e all'altro difensore.

2. In caso di mancata presenza di uno dei difensori all'orario fissato per la trattazione della causa, l'altro difensore cercherà di contattare il difensore assente per informarsi dei motivi del ritardo e della sua possibile durata.

3. Il difensore curerà il deposito della copia di cortesia di atti e documenti per la controparte, ove la produzione dei documenti sia effettuata in udienza, il difensore ne depositerà copia per la controparte costituita in giudizio.

**Art. 3 Fascicoli di parte e d'ufficio in caso di reclamo ex art. 708, IV comma c.p.c.**

1. Nell'ipotesi di reclamo avanti la Corte di Appello avverso i provvedimenti presidenziali, entrambi i difensori avranno cura di effettuare copia di tutti gli atti del procedimento, ivi compresi il verbale di udienza e i documenti prodotti, al fine di consentire la ricostruzione del fascicolo di ufficio per il proseguimento del giudizio avanti il giudice istruttore.

### **Inizio del procedimento**

**Art. 4 Predisposizione della documentazione da allegare al ricorso per separazione e divorzio tra i coniugi**

1. Ai fini dell'individuazione della competenza territoriale, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 80/06, il difensore avrà cura di produrre ogni utile documentazione che attesti che l'ultimo domicilio comune dei coniugi è nel circondario ovvero: per la separazione di regola sarà sufficiente lo stato di famiglia e di residenza comune, in mancanza potranno essere prodotti ulteriori documenti quali ad esempio il contratto di locazione cointestato ad entrambi i coniugi; per il divorzio in assenza di tempestivo rilascio del certificato storico di residenza da parte dell'Ufficio dell'Anagrafe potrà ritenersi sufficiente la produzione del verbale di separazione che indica il domicilio comune.

2. Ai fini della prova dei redditi: il difensore avrà cura di produrre le dichiarazioni complete dei redditi (modello 730 o Unico) della parte assistita relative agli ultimi tre anni e non limitarsi invece alla produzione del solo CUD. È inoltre auspicabile, ai fini dell'assunzione dei provvedimenti ex art. 708 c.p.c., che il difensore produca, sin dal ricorso introduttivo del giudizio, ogni altra documentazione necessaria a documentare la situazione economica della parte assistita (ad es. buste paga, contratti di locazione, richieste di finanziamenti, mutui, leasing, ecc.).

3. Ai fini della razionalizzazione dei tempi dell'udienza e della celerità del processo è inoltre auspicabile che i difensori provvedano a produrre e/o integrare tutta la documentazione necessaria nei termini fissati nel decreto di fissazione di udienza presidenziale.

**Art. 5 Decreto fissazione udienza presidenziale**

1. È auspicabile che nel decreto di fissazione per la personale comparizione dei coniugi sia data ogni opportuna informazione sulla localizzazione della stanza del giudice in cui sarà tenuta l'udienza presidenziale.

2. È altresì auspicabile un avvertimento che renda evidente alla parte convenuta la necessità di rivolgersi ad un avvocato per la predisposizione della difesa.

**Art. 7 Invito ai difensori della parte resistente**

1. Ai fini della razionalizzazione dei tempi dell'udienza e della celerità del processo è auspicabile che il difensore adempia all'invito contenuto nel decreto di fissazione di udienza depositando nei termini ivi indicati memoria difensiva e ogni opportuna documentazione a sostegno delle domande svolte per consentire al Presidente di assumere, con cognizione di causa, i provvedimenti di cui all'art. 708 c.p.c. nell'interesse dei figli e dei coniugi.

**L'udienza ex art. 708 c.p.c.**

**Art. 8 Numero di cause per ciascuna udienza.**

**Orario di trattazione delle singole cause e fasce orarie di udienza**

1. In ciascuna udienza verrà fissato un numero massimo di cause, tali da consentire un'adeguata trattazione, effettiva e decorosa, per ciascuna di esse.

2. Per ciascuna causa verrà fissato un orario di trattazione.

3. Prima dell'inizio dell'udienza, verrà affisso sulla porta del locale in cui questa si tiene l'orario di trattazione delle singole cause.

**Art. 9 Il verbale**

1. Ai fini della razionalizzazione dei tempi dell'udienza è auspicabile che i difensori compaiano in udienza muniti della modulistica predisposta dalla sezione nona del Tribunale di Milano per i procedimenti di separazione e divorzio tra i coniugi.

2. Nei casi di indisponibilità delle cancellerie ad assicurare il servizio di verbalizzazione delle udienze sia tradizionale sia mediante mezzi informatici, il giudice procederà alla verbalizzazione di persona ovvero autorizzerà, su accordo delle parti e sotto la sua direzione e controllo, la redazione del verbale ad opera di uno dei difensori.

**Art. 10 Oralità del processo**

1. È auspicabile che le parti siano interrogate liberamente dal Presidente, prima l'una e poi l'altra. Successivamente sarà data parola ai difensori: questi dovranno attenersi alle regole di rispetto e cortesia reciproca, che il Presidente farà rispettare, evitando interruzioni e/o sovrapposizioni e astenendosi dal rivolgersi direttamente all'altra parte.

2. Qualora i difensori abbiano provveduto al deposito del solo Cud o le dichiarazioni dei redditi siano comunque insufficienti a rappresentare la situazione economica di ciascuno dei coniugi, il Presidente potrà richiedere la produzione di documenti ulteriori (quali attestazioni di veridicità, come ad esempio il certificato ISEE -indicatore della Situazione Economica Equivalente- redatto dall'Inps che certifica il reale tenore di vita). È auspicabile

che il Presidente raccolga a verbale le dichiarazioni orali rese dalle parti inerenti i chiarimenti richiesti.

**Modalità per l'audizione dell'ascolto del minore Art. 11**

(si richiama il Protocollo sull'interpretazione e applicazione legge 8 febbraio 2006 n. 54 in tema di ascolto del minore)

**Definizione delle cd "spese straordinarie" nei casi di obbligo al pagamento dell'assegno per il contributo nel mantenimento dei figli minori. Art. 12**

1. È auspicabile che i difensori delle parti -alla luce della novella di cui alla legge 54/06- non si limitino ad utilizzare il termine "spese straordinarie" e provvedano invece ad indicare in modo dettagliato quali siano le ulteriori spese -rispetto al contributo fisso mensile- che i coniugi dovranno corrispondere pro quota in proporzione ai rispettivi redditi (es. spese mediche e/o specialistiche non coperte dal servizio sanitario nazionale, spese per l'iscrizione scolastica, acquisto libri e materiali scolastici, gite scolastiche, corsi di lingue e/o sportive, ecc).

2. È altresì auspicabile che siano indicate le modalità del pagamento fra i coniugi e specificato che, nel caso di spese mediche urgenti, esse non necessitano di essere previamente concordate.

3. È auspicabile che le indicazioni di cui ai precedenti commi siano osservate sia dai difensori nella predisposizione delle condizioni concordate fra i coniugi nei casi di separazione consensuale e di divorzio congiunto, sia dal Presidente nell'emanazione dei provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 708 c.p.c..

**Osservatorio per la giustizia civile di Milano**

**Protocollo sull'interpretazione e applicazione legge 8 febbraio 2006, n. 54 in tema di ascolto del minore "**

**Articolo 155 sexies**

*"Il giudice dispone l'audizione del minore che abbia compiuto i dodici anni e anche di età inferiore ove capace di discernimento"*

**considerato**

- che la norma in esame ha di fatto elevato a regola l'audizione del minore nei procedimenti di separazione;

- che in virtù dell'art. 4, comma 2 della legge 8 febbraio 2006, n. 54, detta previsione dovrebbe trovare applicazione anche nei procedimenti di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonché nei procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati;

- che, peraltro, affinché l'audizione nel processo costituisca per il minore un'effettiva opportunità di esprimere propri bisogni e desideri, è necessario che si proceda all'ascolto con modalità adeguate e rispettose della sua sensibilità, nel rispetto del principio della minima offen-

sività;

- che, specie nel caso di procedimenti con alta conflittualità fra le parti, occorre prestare la massima cautela onde evitare che l'audizione del minore diventi occasione di pericolose strumentalizzazioni e suggestioni ad opera dei genitori e di terzi;

- che, pertanto, al fine di garantire una corretta applicazione del disposto ex art. 155 sexies si auspica che vengano fissati alcuni criteri interpretativi di base;

- che si auspica che detti criteri ed indicazioni vengano rispettati per l'ascolto del minore in tutte le procedure civili che lo riguardano;

**Art. 1. Limiti dell'ascolto**

L'ascolto del minore dovrà essere disposto unicamente nei procedimenti contenziosi (separazione, divorzio, interruzione conflittuale di convivenza *more uxorio*); nel caso di procedimenti consensuali, l'ascolto potrà essere disposto soltanto laddove particolari circostanze del caso lo rendano opportuno.

In ogni caso, l'ascolto del minore potrà essere disposto solo nei casi in cui debbano essere presi provvedimenti che riguardino l'affidamento, le modalità di visita e tutte le decisioni relative ai figli, eccettuate le ipotesi in cui la vertenza riguardi esclusivamente gli aspetti economici.

L'ascolto del minore potrà non essere disposto quando, per le particolari circostanze del caso, il giudice ritenga motivatamente che non sia rispondente all'interesse del minore.

Qualora debba essere disposta l'audizione del minore inferiore di anni dodici, il Giudice potrà, in ogni momento, avvalersi della competenza di un esperto, nominato ausiliario ex art. 68 c.p.c, ovvero di una CTU, per la valutazione della "capacità di discernimento", o della difficoltà o del pregiudizio che l'esplicitamento dell'ascolto potrebbe arrecare al minore.

**Art. 2. Tempi dell'ascolto giudiziario**

L'ascolto del minore dovrà essere disposto al fine di prevenire eventuali inasprimenti del conflitto ed, in ogni caso, ad udienza fissa, da stabilirsi di preferenza fuori dell'orario scolastico, in ambiente adeguato e a porte chiuse. Ciascuna Autorità giudiziaria (o le Cancellerie e gli Uffici amministrativi competenti) dovrà dunque dare disposizioni affinché a queste udienze venga assicurata particolare priorità ed attenzione, sia in termini di rispetto dei tempi, sia con riferimento al luogo ove l'audizione verrà effettuata che dovrà garantire la massima riservatezza e tranquillità al minore.

**Art. 3. Ascolto diretto e "competenze integrate"**

È auspicabile che l'ascolto, con riferimento anche all'età del minore, venga effettuato dal Giudice titolare della procedura unitamente al giudice onorario ove previsto, ovvero, in mancanza, con la nomina di un ausiliario ex art. 68 c. p.c. esperto in scienze psicologiche o pedagogiche.<sup>2)</sup>

**Art. 4. Luogo dell'audizione e verbalizzazione**

È auspicabile che l'audizione si svolga presso l'Ufficio Giudiziario competente in una apposita stanza idonea ad accogliere un minore.

L'incontro sarà verbalizzato anche in forma sommaria ed il minore avrà diritto di leggere e sottoscrivere il verbale.

**Art. 5. Presenza della parti e dei difensori**

L'audizione si svolgerà unicamente alla presenza del minore, del Giudice titolare della procedura, dell'eventuale ausiliario e, in caso di nomina, del difensore del minore o del curatore del minore.

Al fine di evitare condizionamenti, non pare opportuna la presenza delle parti e dei difensori. Le parti ed i loro difensori presteranno quindi consenso ad allontanarsi dall'aula per non assistere all'incombente.

In ogni caso, prima dell'audizione, i legali delle parti potranno sottoporre al giudice i temi e gli argomenti sui quali ritengono opportuno sentire il minore.

Se il minore richiederà espressamente la presenza di un genitore o di entrambi o di una persona esterna al nucleo, in ossequio al diritto ad un'assistenza affettiva e psicologica, questa richiesta, anche in considerazione dell'età del minore, dovrà comunque essere valutata dal giudice. Qualora venga disposta l'audizione di più fratelli, essi saranno ascoltati separatamente, salvo l'opportunità di ascoltarli insieme.

**Art. 6. Informazione**

Prima dell'audizione il minore dovrà essere adeguatamente informato dal Giudice del suo diritto ad essere ascoltato nel processo, dei motivi del suo coinvolgimento nello stesso, nonché dei possibili esiti del procedimento, precisando che tali esiti non necessariamente saranno conformi a quanto sarà da lui eventualmente espresso o richiesto.<sup>3)</sup>

Prima dell'audizione del minore il Giudice fornirà ai genitori ed agli avvocati le indicazioni su come comunicare al minore tempi e modalità dell'ascolto.

**Art. 7. Doveri di astensione dell'avvocato ed informazioni alle parti**

In ogni caso, l'avvocato dei genitori del minore che deve essere ascoltato non dovrà avere contatti con il medesimo.

L'avvocato dovrà inoltre invitare i suoi assistiti ad un atteggiamento responsabile nei confronti del minore evitando ogni forma di suggestione e di induzione della volontà, invitandoli espressamente ad astenersi dal rammentare al minore qualsiasi atto processuale.

**Art. 8. Ascolto del minore in CTU**

È auspicabile che qualora si proceda ad un ascolto del minore in sede di CTU anche detto incumbente avvenga, così come per l'ascolto avanti al Giudice, senza la presenza delle parti e dei difensori e potrà essere richiesto che l'incombente venga videoregistrato, ovvero, ove possibile, anche in considerazione della particolare complessità del caso, venga realizzato con modalità di audizione in forma protetta.

Prima dell'audizione i consulenti di parte potranno sottoporre al CTU i temi e gli argomenti sui quali ritengono opportuno sentire il minore.

1) Protocollo elaborato sulla base di una bozza provvisoria redatta dal gruppo di studio "sull'ascolto del minore" delle associazioni Camera Minorile ed AIAF, con l'ausilio di esperti in scienze psicologiche e pedagogiche dal febbraio al giugno 2006, successivamente aggiornata, discussa e approvata nelle riunioni dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano con la partecipazione di magistrati dell'Ufficio del Giudice Tutelare, della Sezione Famiglia del Tribunale e Corte di Appello, magistrati del Tribunale per i Minorenni e Avvocati del libero foro.

2) In sede di riunione dell'Osservatorio si sta ancora discutendo sull'opportunità, e fattibilità, di un ascolto indiretto delegato all'ASL o all'Ordine degli psicologi con apposite convenzioni.

3) Si veda art. 3 Convenzione europea sui diritti dei minori, 25 gennaio 1996, Convenzione di Strasburgo: *Diritto di essere informato e di esprimere la propria opinione nei procedimenti. Nei procedimenti che lo riguardano dinanzi a un'autorità giudiziaria, al minore che è considerato dal diritto interno come avente una capacità di discernimento vengono riconosciuti i seguenti diritti, di cui egli stesso può chiedere di beneficiare:*

- a) ricevere ogni informazione pertinente;
- b) essere consultato ed esprimere la propria opinione;
- c) essere informato delle eventuali conseguenze che tale opinione comporterebbe nella pratica e delle eventuali conseguenze di qualunque decisione.